

minoritarie in società immobiliari. Però, sempre l' art. 11, al comma 4, dispone anche che una quota del 15% dei fondi disponibili può essere destinata a finalità sociali, in particolare nel settore sanitario, in aggiunta alla quota del 15% già prevista dall'art. 2, comma 6, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.

Per buon conto ed in attuazione del decreto legislativo, secondo l'art. 13, gli enti destinatari della normativa, dovranno adeguare la propria struttura organizzativa.

- Decreto del Ministro del Lavoro e Previdenza Sociale 18 Marzo 1996,
che introduce la cosiddetta "Norma Premiale" a favore delle imprese con un massimo di 15 addetti e classificate con un tasso medio di tariffa superiore al 30°/°, a condizione che abbiano rispettato gli adempimenti previsti dai D. lgs. n. 626/94 e n. 242/96.
- Decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
che modifica il D. lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Concerne il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Di fondamentale importanza è quella parte che introduce per l'Istituto una serie di nuovi compiti in materia di prevenzione. Il motivo è semplice: solo chi gestisce l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è in possesso di tutte le leve necessarie a trattare in maniera completa la materia della prevenzione. Inoltre, l'Istituto ha una motivazione in più per impegnarsi nella prevenzione: la necessità di diminuire le uscite del proprio bilancio, pesantemente condizionate dalle prestazioni agli infortunati. L'INAIL, quindi è chiamato ad inserirsi a pieno titolo nel complesso delle attività prevenzionali con particolare riguardo a due versanti importanti : in primo luogo, secondo

quanto già previsto dall'art.29 del D. lgs.n. 626/94, l'Istituto è chiamato a fornire i dati statistici indispensabili per orientare le campagne di indagine sia in tema di vigilanza sia in tema di approfondimento della dinamica degli infortuni sul lavoro; in secondo luogo, secondo l'art.11 che modifica l'art.24 del D. lgs.n. 626/94, il D.Lgs. n. 242/96 assegna all'Istituto compiti di "informazione, assistenza e consulenza" alle aziende, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per aiutarle ad attuare un sistema di gestione della sicurezza in grado di lottare in modo adeguato e vincente contro l'accadimento degli infortuni e l'insorgenza delle malattie professionali.

- Decreto Legge 28 Marzo 1996, n. 166
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto è stabilito un condono previdenziale per tutti i soggetti che denunciano per la prima volta la loro posizione, e, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, per gli iscritti che risultino ancora debitori per contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a tutto il mese di dicembre 1995.
- Decreti del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 8 Agosto 1996,
che stabiliscono, con effetto dal 1° gennaio 1996, le nuove misure delle retribuzioni annue minima e massima per il settore industriale e di quella convenzionale per il settore agricolo. Viene, inoltre, prevista la revisione delle rendite in corso di godimento, con decorrenza 1° gennaio 1996.
L'art.4 del decreto sull'agricoltura, per far fronte all'onere derivante dalla maggiore spesa per la riliquidazione delle rendite, che non trova copertura nelle disponibilità economiche - patrimoniali della gestione agricoltura, ha

stabilito (dal 1° gennaio 1996) un'addizionale nella misura del 20%.

Il contributo dovuto dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni viene stabilito nella misura capitaria annua di L. 600.000, ridotta a L. 354.000 per le aziende situate nei territori montani e nelle cosiddette zone agricole svantaggiate.

- Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 23 settembre 1996,
che, ai sensi dell'art. 5 della L. 10 maggio 1982, n. 251, dell'art. 20, comma 4, della L. 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'art. 11 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, stabilisce la retribuzione annua da assumersi a base della liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e lesioni causate dai raggi X.
- Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 24 settembre 1996,
con cui è stata approvata, ai sensi dell'art. 12 della L. 10 maggio 1982, n. 251, la nuova tariffa dei premi speciali unitari annui per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate da raggi x. (Recepisce la delibera del Consiglio di amministrazione n. 1099 del 26 luglio 1996).
- Decreto Legge 23 ottobre 1996, n. 538,
che stabilisce un nuovo condono previdenziale per la regolarizzazione di tutti i periodi contributivi maturati fino al mese di luglio 1996 compreso, e non caduti in prescrizione (art. 2, comma 1). Tale decreto, quindi, riapre i termini per il condono prolungandoli di ulteriori sette mesi, riducendo al tempo stesso le sanzioni. Proprio per questa ragione

(art.2,comma 3),è prevista la possibilità per coloro che hanno già usufruito del condono precedente di cui al D.L. n. 166/96 e successive reiterazioni, e che sono in regola con i pagamenti delle prime tre rate, di avvalersi del presente condono regolarizzando la parte residua del debito.

- Decreto del Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale 3 dicembre 1996,
con cui viene recepita la delibera del Consiglio di amministrazione n. 890 del 26/6/96, recante lo spostamento dal 31/12/96 al 20/02/97 del termine per la comunicazione all'INAIL della riduzione delle retribuzioni presunte che il datore di lavoro prevede di erogare per il calcolo dell'acconto in sede di autoliquidazione.
- Legge 23 Dicembre 1996, n.662,
che, nell'art.1, commi dal 226 al 234, stabilisce la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il condono previdenziale apertosi con il D.L. 28/3/96 n.166, facendo così seguito in via definitiva a tutta la serie di decreti legge precedenti, già menzionati, non convertiti e successivamente reiterati.
Al comma 130 dell'art. 2, poi, si ribadisce la disposizione per l'attuazione di interventi da effettuare di intesa tra il Ministero della sanità e l'INAIL.

3. ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE.

3.1 - Normativa

Nel corso dell'esercizio in esame l'assetto organizzativo dell'INAIL è rimasto disciplinato dalla L. n.88 del 9.3.1989, e, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32 della legge n. 537/1993, dal decreto legislativo 30/6/1994 n. 479.

Successivamente è stata emanata la L. n. 127 del 15.5.1997, che con l'art. 17 comma 23 ha modificato la norma di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 479/1994 sull'ordinamento dell'Ente, e, di poi, è stato anche emanato con D.P.R. n. 367 del 24/9/1997, il Regolamento di cui all'art. 1 comma 2 dell'anzidetto D. lgs. n. 479, che, con tre anni di ritardo rispetto al termine prescritto, ha disciplinato, per quanto non espressamente previsto nel D. lgs. n. 479/1994 e tenuto conto delle modifiche introdotte con la L. n. 127/1997, l'organizzazione e il funzionamento, oltre che degli altri Enti previdenziali (INPDAP, INPS e IPSEMA), anche dell'INAIL, eliminando, invero non del tutto, una situazione di incertezza interpretativa circa gli ambiti di competenza dei consigli di indirizzo e vigilanza insorta in sede di applicazione del D. lgs. n. 479/1994.

3.2 - Organi

Nel 1993 e nel 1994 alla guida dell'INAIL, come riferito nella precedente relazione, si erano succeduti due Commissari Straordinari; il primo per decadenza dalla carica del Presidente (D.L. n. 19/1/1993 n. 7 sulla disciplina della "Prorogatio" degli Organi amministrativi); il secondo in vista della ricostituzione degli Organi ai sensi del D. lgs. n. 479/1994.

Successivamente si è provveduto alla costituzione degli Organi dell'Istituto, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. lgs. n. 479/1994, confermato dall'art. 2 del D.P.R. n. 367 del 24/9/1997.

Gli organi in questione sono:

Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza

Il Collegio dei Sindaci

Il Direttore generale.

3.3 - Il Presidente

Il Presidente è stato nominato a norma dell'art.3 comma 3 del D. lgs. n. 479/1994 e cioè, come prescritto dalla L. 24.1.1978 n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della L. del 23.8.1988 n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è stata adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (D.P.R. 25/11/1994).

Ai sensi del predetto art. 3 comma 3 del D. lgs. n. 479/1994, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Con l'art. 3 del D.P.R. n. 367 del 24/9/1997 al Presidente, inoltre, nell'ambito delle funzioni di cui al predetto art. 3 del D. lgs. n. 479/1994, come modificato dall'art. 17 comma 23, della L. del 15/5/1997 n. 127, sono state attribuite le seguenti competenze:

- predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;
- può, nei limiti della legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali, ai coordinatori dei rami professionali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici;
- può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio di amministrazione;

- convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;
- firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del D. lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;
- rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale.

Il Presidente dispone di una segreteria tecnica composta di n° 13 dipendenti nell'anno 1996.

3.4 - Il Consiglio di amministrazione.

Come stabilito dal vigente art. 3 comma 5 del D. lgs. n. 479/1994, è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti, dei quali due scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

- La carica è incompatibile con quella di componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza.
- I componenti devono essere scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità ed indipendenza ed il possesso dei requisiti deve essere comprovato da apposito "curriculum" da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
- A norma del successivo comma 8, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero della funzione

pubblica. (D.P.C.M. 19/12/1994, successivamente modificato con D.P.C.M. 10/01/1996, con il quale è stato nominato un nuovo consigliere, - nella qualità di esperto - in sostituzione di altro, dimissionario).

Le funzioni attribuite al Consiglio di amministrazione dallo stesso comma 5 sono le seguenti :

- predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- approva i piani annuali nell'ambito della programmazione;
- delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento;
- delibera il regolamento organico del personale sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità ed i regolamenti di cui all'art. 10 della L. del 29 febbraio 1988, n. 48;
- trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
- esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente.

Con l'art. 8 comma 3 al Consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a decidere, in via definitiva, i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'art. 39 comma terzo del testo unico approvato con D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, che è soppressa.

Inoltre, a norma dell'art. 5 comma 1 del D.P.R. 367/1997, al consiglio di amministrazione, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza e nell'ambito delle funzioni di

cui al sopracitato art. 3 comma 5 del D.Lgs.n. 479/1994, come modificato dall'art. 17 comma 23 della L. n. 127 del 15/5/1997, sono attribuite le seguenti competenze:

- a) delibera i piani di impiego dei fondi disponibili nell'ambito dei piani pluriennali e dei criteri di investimento e disinvestimento approvati dal consiglio di indirizzo e vigilanza;
- b) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;
- c) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali;
- d) approva le tariffe dei premi e dei contributi;

Con delibera n.316 del 3.7.1996 il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento di contabilità e di amministrazione;

Con delibera n.135 del 15.3.1995 ha approvato il suo regolamento interno che, oltre a disciplinare le sue riunioni, prevede la istituzione delle commissioni consiliari disciplinandone la composizione ed il funzionamento.

Le commissioni istituite ed operanti sono le seguenti :

- commissione per l'esame preliminare dei ricorsi di cui all'art.8 terzo comma, del D. lgs. n.479/1994 (delle richieste di rateazione di debiti contributivi e dei ricorsi avverso provvedimenti di reiezione di tali richieste da parte dei dirigenti di Sede) dal 26.1.95 (delibere cons. nn. 8/95, 52/95, 536/95, 875/95, 317/96 e 749/97);
- commissione per l'esame delle questioni attinenti all'informatica dal 16.3.95 (delibere cons. nn.134/95, 536/95, 875/95, 317/96 e 749/97) ;
- commissione per l'esame delle problematiche attinenti all'area sanitaria ed ai rapporti con le istituzioni operanti nel campo della ricerca dal 18.5.95 (delibere cons. nn. 536/95, 875/95 e 317/96) ;

- commissione per l'esame delle questioni regolamentari ed organizzative dal 18.5.95 (delibere cons. nn. 536/95, 875/95, e 317/96) ;
- commissione per l'esame delle questioni attinenti alla gestione del patrimonio dal 18.5.95 (delibere cons. nn. 536/95, 875/95 e 317/96).

Ai membri delle commissioni, per la partecipazione a ciascuna seduta, è corrisposta una medaglia di presenza di £ 140.000 ai sensi del D.P.C.M. in data 20.11.1995.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

3.5 - Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

A norma del vigente art. 3 comma 4 del D. Lgs n. 479/1994, il Consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali dell'ente devono corrispondere.

Elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio Presidente.

A norma del successivo comma 8 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4. (D.P.C.M 11/04/1995, successivamente modificato con i decreti del Presidente del consiglio dei ministri in data 02/11/1995, 08/01/1996 e 9/12/1996, con i quali sono stati nominati nuovi consiglieri , in sostituzione di altri dimissionari).

Con l'art. 4 comma 1 e 3 del successivo D.P.R. n. 367 del 24-9-1997, è stato precisato che il Consiglio di indirizzo e vigilanza deve essere composto, previa designazione da parte delle rispettive confederazioni sindacali ed organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, da:

- a) dodici membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti
- b) otto membri in rappresentanza dei datori di lavoro
- c) quattro membri in rappresentanza dei lavoratori autonomi.

Deve eleggere, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e, su proposta del presidente, deve eleggere tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento. A norma del comma 4 poi il funzionamento del Consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal Consiglio stesso.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

La Corte dei conti non può non rilevare che la scelta del legislatore di designare i membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza, quali rappresentanti delle organizzazioni, sindacali e datoriali, induce i predetti nel convincimento di essere veri e propri rappresentanti delle organizzazioni cui appartengono.

Ciò determina difficoltà di funzionamento dell'organo collegiale, che, nella sua eterogenea composizione, assai numerosa, rende difficile, conflittuale e molto defaticante il percorso per la formazione di una volontà decisionale.

A norma dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. n. 479/1994, come modificato dall'art. 17 comma 23 della L. n. 127 del 15/5/1997, al Consiglio di indirizzo e vigilanza sono attribuite le seguenti funzioni :

- definisce i programmi ed individua le linee di indirizzo dell'Ente;

- nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
- definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi ed alla corretta ed economica gestione delle risorse;
- emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente;
- approva in via definitiva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali ed i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- inoltre, a norma dell'art.4 comma 5 del D.P.R. n.367 del 24.9.97, in coerenza colla natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza, può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza dispone di una segreteria tecnica composta da n. 13 dipendenti nell'anno 1996.

3.6 - Le Commissioni consiliari del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza.

Con la delibera n. 34 del 27-10-1997, il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il nuovo regolamento che disciplina l'organizzazione interna, le modalità e le strutture con cui esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza, avvalendosi del potere di autoregolamentazione ad esso conferito per tali materie dall'art. 17 comma 23 della L. del 15/5/1997 n. 127.

Con lo stesso , ha, altresì disciplinato le sue riunioni, le funzioni del Presidente nonché la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

In precedenza, con delibera n. 3 del 26/7/1995 aveva approvato altro regolamento interno per disciplinare le sue riunioni, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. lgs. n. 479/1994 e lo aveva modificato ed integrato con le successive delibere n. 19 del 9/11/1995 e n. 47 del 27/11/1996.

Aveva con lo stesso regolamento previsto la istituzione di Commissioni consiliari permanenti e/o temporanee alle quali era affidato il compito di procedere, prima della discussione in sede di organo deliberante, all'esame degli argomenti da sottoporre all'organo stesso, formulando sugli stessi argomenti idonei pareri e/o proposte.

La norma transitoria di cui all'art. 48 del Regolamento successivamente approvato con delibera n. 34 del 27/10/1997 ha stabilito che, nelle more dell'istituzione delle nuove commissioni, devono continuare ad operare quelle già costituite.

Le Commissioni precedentemente costituite ed operanti sono le seguenti:

- commissione per l'esame delle questioni attinenti alle politiche istituzionali ed ai rapporti con l'utenza, dall'11.9.95 (delibere cons. nn. 10/95 e 8/97) ;
- commissione per la verifica dell'attività di gestione, dall'11.9.95 (delibere cons. nn. 10/95 , 14/96 e 8/97);
- commissione per l'esame delle questioni inerenti al bilancio di previsione ed al conto consuntivo, dall'11.9.95 (delibere cons. nn. 10/95 e 8/97) ;
- commissione per l'esame delle questioni relative al patrimonio ed ai criteri di investimento e disinvestimento, dall'11.9.95 (delibere cons. 10/95 e 8/97) ;
- commissione per l'esame delle questioni attinenti alle componenti organizzative ed alla formazione, dall'11.9.95 (delibere cons. nn. 10/95 , 2/96 , 14/96 , 7/97 e 8/97) ;

- commissione per l'esame delle questioni attinenti al sistema informativo ed informatico, dall'11.9.95 (delibere cons. nn. 10/95 , 2/96 e 8/97) ;
- commissione per il coordinamento delle attività di programmazione, indirizzo e vigilanza, dal 9.11.95 (delibere cons. nn. 20/95, 2/96, 3/96, 14/96, 7/97, 8/97) ;
- commissione temporanea di studio per la gestione agricoltura, dal 7.2.96 (delibere cons. nn. 6/96, 14/96 e 8/97) ;
- commissione temporanea di studio per la revisione del regime della responsabilità civile e del regresso, dal 7.2.96 (delibere cons. nn. 4/96 , 27/96 e 8/97) .

La legittimità delle Commissioni anzidette (istituite colla delibera n. 3 del 26.7.95) veniva posta in dubbio dal Collegio dei sindaci, dal Magistrato della Corte dei conti e dal Consiglio di amministrazione, in quanto il Regolamento, che ne prevedeva la istituzione, rivestiva natura di atto normativo interno, mentre per la loro legittimazione si riteneva che fosse necessaria una previsione normativa di natura legislativa o regolamentare.

Parimenti riguardo alle medaglie di presenza, di cui si pretendeva la corresponsione, si opponeva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20/11/1995 ne impediva la legittima corresponsione ai suoi membri perché a norma dell' art.3 del dispositivo, le medaglie potevano spettare soltanto per la partecipazione a ciascuna seduta degli organi collegiali di amministrazione previsti per legge o regolamento, mentre le Commissioni erano state istituite dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con un regolamento cui, in quanto atto interno, come già detto, non poteva essere attribuito alcun valore normativo.

Di contro, da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza si argomentava che la costituzione delle Commissioni, era da considerare legittima in quanto la potestà a costituirle, espressamente riconosciuta per il Consiglio di amministrazione dall'art. 5 comma 1

lettera h) della L. n. 88/1989, a supporto dell'esercizio delle proprie funzioni, doveva intendersi attribuita anche al Consiglio di indirizzo e vigilanza, stante che col D. lgs. 479/ 1994, al Consiglio di indirizzo e vigilanza, organo collegiale di nuova istituzione, era stata trasferita una parte delle competenze del Consiglio di amministrazione (tra queste alcune particolarmente importanti ed onerose, quali l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo).

Per quanto concerne le medaglie di presenza si adduceva, poi, che la legittimazione delle Commissioni consiliari, in definitiva, poteva farsi risalire, per via interpretativa, all'art. 5 comma 1 lettera h) della L. n. 88/1989, quale attribuzione di competenza conferita legislativamente anche al Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Sulle questioni dall'Ente sono stati interpellati i Ministeri vigilanti, i quali nulla hanno osservato sulla delibera n. 3 del Consiglio di indirizzo e vigilanza in data 26/7/1995, approvativa del regolamento interno che prevedeva la costituzione delle Commissioni, e, fino alla emanazione della legge 127 del 15/5/1997, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri non avevano ancora manifestato il consenso, cui il Consiglio di amministrazione aveva subordinato la corresponsione delle medaglie di presenza con la delibera n. 380 del 25/2/1997.

Intervenuta l'anzidetta L. n. 127/1997, il Consiglio di amministrazione ha ritenuto che l'art. 17 comma 23, attribuendo al Consiglio di indirizzo e vigilanza il potere, di "definire in sede di autoregolamentazione la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni", avrebbe implicitamente consentito, come la L. n. 88/1989 con l'art. 5 comma 1 lettera n) aveva, a suo tempo, fatto per il Consiglio di amministrazione, la istituzione delle Commissioni consiliari, da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza, e della correlata corresponsione delle medaglie di presenza.

Pertanto con la delibera n. 911 del 17/6/1997 ha autorizzato la corresponsione ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza

membri delle Commissioni consiliari, di una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna seduta delle Commissioni stesse, con decorrenza, però, dal 18/5/1997, data di entrata in vigore della L. n. 127/1997, dando incarico al Direttore generale di formulare specifico quesito ai Ministeri vigilanti in modo da chiarire se l'art. 17 comma 23 dell'anzidetta legge consentisse la legittima corresponsione delle medaglie di presenza anche per la partecipazione alle sedute nel periodo precedente il 18/5/1997.

Il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, con nota n. 174648/176004 in data 25/7/1997, indirizzata al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e, p.c. alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - e ai propri rappresentanti nel Collegio Sindacale, ha fatto conoscere che la corresponsione delle medaglie di presenza ai membri delle Commissioni del Consiglio di indirizzo e vigilanza poteva essere autorizzata soltanto dall'entrata in vigore della L. n. 127/1997 e non anche per il periodo precedente.

Né il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, né la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - hanno dato risposta al quesito formulato dall'Ente.

La Corte dei conti, in relazione all' onere finanziario che deriva dalla corresponsione delle medaglie, deve raccomandare che il numero delle commissioni e delle sedute sia strettamente limitato alle effettive esigenze lavorative.

3.7 - Il Collegio dei Sindaci.

Il Collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'art. 3 comma 7 del D. lgs. del 30/6/1994 n. 479, e, cioè le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del Codice Civile, tra cui può ricordarsi l'incombenza di provvedere almeno ogni trimestre all'accertamento della consistenza di cassa e dell'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente.

Può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'Ente, mentre ciascun sindaco può, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.